



COMUNE DI TIVOLI

Ord. 34

20 GEN. 2011

Prot. 3093

IL SINDACO

Constatato che nel territorio comunale risiedono persone affette da carenza dell'enzima G6PDH (c.d. favismo);

Rilevato che il solo contatto con fave e/o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita di questi individui;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi ed i luoghi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc.....) nonché la loro esposizione e vendita in esercizi commerciali, mercati coperti o scoperti, e sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocimento per la salute degli stessi;

Ritenuto che la libera iniziativa economica e non dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi e di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, atti a vietare la coltivazione di fave per prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli;

Individuate le aree interessate dal divieto di coltivazione, con l'ausilio della Polizia Municipale;

Visto il parere della ASL RM/G servizio S.I.A.N. agli atti 30905/08;

Vista la DGR 597/00;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

Visto l'art. 2 della Legge regionale n. 52 del 06.06.1980;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lvo 267 del 18/08/200 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivare fave:

a) all'interno di centri abitati in particolare di Tivoli, Tivoli Terme, Villa Adriana, Campolimpido, zona Arci, nonché entro 300 mt. in linea d'aria dall'ultima casa dell'aggregato urbano.

b) nelle zone sotto specificate, ricadenti nel raggio di 300 mt in linea d'aria dalle abitazioni delle persone affette da carenza dell'enzima G6PDH



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità





COMUNE DI TIVOLI

- Area compresa tra: Via Empolitana , lato sinistro, fosso Empiglione, fiume Aniene fino al confine con il Comune di Castel Madama , Via degli Acquadotti, Via dei Ruderì Romani; Via Empolitana, lato destro, fosso Empiglione fino al confine con il predetto Comune.
- Area Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “E. Fermi” con sede in Via Acquaregna ;
- Area: Via P. Mascagni, Via G. Verdi, Via Cesurni;
- Area : Via Casal Bellini primo tratto, comprese le traverse a sinistra dell’intersezione con Via Favale fino ove è ubicato il fontanile, Via Bernini nell’area a verde prospiciente detta via e vie limitrofe, fino al civico 20/A di Via Favale;
- Area : Via A. Leonini , Via Melograno, Via Campolimpido , Via Favale, Via S. Carlo Borromeo. Via Casal Bellini;

c) entro 300 mt in linea d’aria dalle strutture utilizzate dal pubblico quali: ospedali e strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori ed anziani, edifici pubblici compresi cimiteri, impianti sportivi, uffici postali e luoghi di culto, caselli autostradali, ristoranti e luoghi di divertimento e svago.

ORDINA INOLTRE

La segnalazione della coltivazione di fave nella zone non soggette a divieto, mediante appositi cartelli ben esposti di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo **COLTIVAZIONE DI FAVE**”.

I gestori di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti, sono tenuti all’ apposizione di cartelli ben esposti di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo **IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE**”.

Che l’esposizione e la vendita di fave fresche per tutti gli esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, avvenga mediante confezionamento in contenitori chiusi, e che le stesse misure vengano adottate all’interno di ospedali pubblici e privati, istituti sanitari, di cura, degenza e riabilitazione, istituzioni scolastiche sia pubbliche che private di ogni ordine e grado, e di edifici pubblici statali, regionali, provinciali, comunali, stadi, uffici postali e luoghi di culto,

E’ fatto obbligo comunque per i titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche che private, ed ai titolari di pubblici esercizi di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli ben esposti di dimensioni non inferiori 30x 40 cm con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: **IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE**”.



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell’Umanità





COMUNE DI TIVOLI

Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza.

L'inadempienza di quanto prescritto darà luogo all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione di € 50,00 ai sensi del D.Lvo 267/00 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del c.p. .

La Polizia Municipale e la ASL RM/G con il personale tecnico del servizio S.I.A.N provvederanno alla verifica del rispetto della presente ordinanza.

Tivoli li

Il SINDACO
Sandro Gallotti



Il presente provvedimento sia notificato a:

- ASL RM/G Dipartimento di prevenzione Serv. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Villa Adriana - Via galli 39
- Settore III - Comando Polizia Municipale
SEDE
- Settore V- Attività Produttive
SEDE
- Settore IV – Cultura e Politiche sociali sez. Pubblica Istruzione
SEDE
- Alla cittadinanza mandiate affissione Albo e manifesti, consultazione sul sito
www.comune.tivoli.rm.it



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità

